

CITTA DI ALBENGA

PROVINCIA DI SAVONA

AREA IV LAVORI PUBBLICI

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. <u>40043</u> Ord. n. <u>436</u> del _5 MAG 2020

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti.

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 23.02.2020;

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus;

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

RICHIAMATI: - i D.P.C.M. in data 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative dei richiamati Decreti Legge n. 6 e 19/2020;

RICHIAMATE altresì le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 25 tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che a fronte della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, è necessario protrarre gli interventi volti a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio;

CONSIDERATO che

- i D.P.C.M. in materia di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si pongono come obiettivo quello di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;
- il Decreto Legge n. 19/20 all'art. 3 al comma 2 stabilisce che: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."
- che l'oggetto individuato dall'art. 3 c.1 del Decreto Legge n.19/20 è il seguente: ".....in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive....."

VALUTATO che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui si possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli;
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto anche conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da molte zone decentrate;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

RICHIAMATE all'uopo le proprie ordinanze n. 138/2020, 217/2020 , 222/2020 e 223/2020;

RILEVATO che alla luce dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25 del 04.05.2020 occorre provvedere a modificare i dispositivi dei propri precedenti atti, a far data dal 04.04.2020 e sino al 17.05.2020, salvo ulteriori proroghe;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 3 comma 2 del DPCM 26.04.2020 che stabilisce "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonchè il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e a parziale modifica delle proprie precedenti ordinanze, che <u>dal 05 maggio 2020 alle ore 24,00 del 17 maggio 2020</u>

- 1) sia consentito l'accesso alle seguenti aree pubbliche con l'esclusione dello stazionamento:
 - arenile del territorio comunale, i moli e la Passeggiata a mare (Cristoforo Colombo e Andrea Doria)
 - Piazza Europa ad esclusione dell'area giochi ivi insistente
 - Via Julia Augusta
- 2) sia consentito l'accesso ai cimiteri comunali dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con obbligo per gli utenti di indossare all'interno degli stessi la mascherina ed il rispetto del distanziamento sociale imposto dal Decreto del Ministro della Salute.
- 3) ogniqualvolta si acceda, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche o in altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso è consentito SOLO INDOSSANDO MASCHERINE. Le mascherine andranno indossate anche mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle sopradette attività o quando non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

DISPONE

che la presente costituisce integrazione e modifica delle proprie ordinanze n. 138/2020, 217/2020, 222/2020 e 223/2020;

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, nel caso il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 25.03.2020.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- che la stessa venga diffusa mediante mezzi di stampa, radio e televisioni locali;

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Questura di Savona
- Commissariato di P.S. di Alassio
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Albenga
- Comando Stazione Carabinieri di Albenga

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale 05 maggio 2020.

/IL SIND/ACO Riggardo TOMATIS